

**689<sup>a</sup> Seduta plenaria**

Giornale PC N.689, punto 4 dell'ordine del giorno

**DECISIONE N.810  
ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE  
CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE**

Il Consiglio permanente,

richiamando le Decisioni del Consiglio dei ministri N.3/05 (Lubiana) sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale e N.5/06 (Bruxelles) sulla criminalità organizzata, e avendo per obiettivo la cooperazione giudiziaria internazionale,

desiderando dare impulso all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo),

prendendo atto del rapporto del Segretario generale dell'OSCE e del Direttore dell'ODIHR sull'attuazione di taluni compiti ai sensi della Decisione del Consiglio dei ministri N.5/06, presentato al Consiglio permanente il 19 luglio 2007,

prendendo atto delle decisioni della Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottate nel corso della terza sessione tenuta a Vienna dal 9 al 18 ottobre 2006, con particolare riguardo alle decisioni 3/1 (k) e 3/2 (k e t),

prendendo atto della riunione del Comitato direzionale per l'attuazione della Decisione 3/2 della Conferenza delle Parti, tenutasi il 7 e 8 giugno 2007,

basandosi sulla cooperazione esistente tra l'UNODC e le strutture esecutive dell'OSCE e accogliendo con favore ulteriori iniziative di cooperazione e coordinamento finalizzate a raggiungere obiettivi comuni e ad evitare inutili duplicazioni,

sollecitando gli Stati partecipanti che non lo abbiano ancora fatto a valutare la possibilità di ratificare o aderire alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale,

1. invita gli Stati partecipanti a:
  - (a) offrire il proprio appoggio allo scambio di informazioni sull'attuazione della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, anche attraverso la

nomina di funzionari di coordinamento, nonché facilitare le comunicazioni con l'UNODC in merito all'osservanza dell'articolo 32, paragrafi 4 e 5 della Convenzione;

- (b) designare efficienti autorità centrali incaricate di ricevere, dare esecuzione e trasmettere le richieste di assistenza giudiziaria reciproca, come previsto dall'articolo 18 della Convenzione;
  - (c) partecipare attivamente ai gruppi di lavoro tecnici dell'UNODC sull'assistenza giudiziaria reciproca e sull'assistenza tecnica, nonché cooperare e collaborare, ove appropriato e fattibile, nel quadro dei seguiti delle iniziative di assistenza tecnica;
  - (d) rispondere, ove non lo abbiano ancora fatto, ai questionari ONU relativi alla Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, concernenti l'attuazione di tale Convenzione;
2. incarica il Segretario generale, nell'ambito delle risorse esistenti, di:
- (a) continuare ad assicurare l'attuazione da parte del Segretariato delle pertinenti sezioni delle Decisioni del Consiglio dei ministri N.3/05 e N.5/06, in particolare attraverso iniziative a supporto dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata, in cooperazione e in coordinamento con l'UNODC;
  - (b) organizzare un seminario, su richiesta del segretariato della Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata e in cooperazione e in coordinamento con quest'ultimo, come menzionato nella decisione 3/2 (t) della Conferenza;
3. invita i Partner OSCE per la cooperazione ad attuare su base volontaria le pertinenti disposizioni della presente decisione.